



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4[^] CIVILE

nella persona del giudice **Guido VANNICELLI**
ha pronunciato la seguente

Sent. 3273/09
Rapp. 0909/09

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **80095/2008** R.g. promossa da
[redacted], nella sua qualità di amministratrice di sostegno di [redacted]
[redacted] (c.f. [redacted]), a ciò debitamente autorizzata come da decreti
del giudice tutelare in data 10/7 e 30/10/2008¹, la quale si difende in proprio e si
domicilia presso il proprio studio in Milano, corso Monforte 39

attrice

contro

[redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente domiciliata in [redacted], via
[redacted], presso il procuratore e difensore avv. Elena CORIELLI

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 10/11/2009, da
aversi qui interamente ritrascritti.

PREMESSO

che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n.
4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118
delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi –a seguito

¹ V.li *sub* allegati a) e b) all'atto introduttivo.

dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17° della legge 18/6/2009 n. 69²- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

RILEVATO

che l'amministratrice di sostegno di [REDACTED], agendo in nome e per conto della propria assistita, ha chiesto in via principale dichiararsi nulla per difetto di forma la donazione di € 200.000,00 asseritamente effettuata dalla assistita il 5/5/2006 (allorché la [REDACTED] aveva 85 anni) mediante bonifico bancario a favore di [REDACTED] (figlia di primo letto della seconda moglie del fratello premorto [REDACTED], cfr. doc. 3 att.), e condannarsi consequenzialmente quest'ultima a restituire all'attrice l'importo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria *medio tempore* maturata;

che la [REDACTED], dopo un'ampia ricostruzione dei propri rapporti con la "zia" (nonché ampie considerazioni qui non influenti sia sugli altri parenti della [REDACTED], fra cui quello che aveva promosso il ricorso per l'amministrazione di sostegno dell'attrice, sia sulle modalità con le quali si era svolto il relativo procedimento) non ha contestato la natura liberale dell'attribuzione oggetto della domanda attorea, ma ha eccepito:

- che all'atto dell'operazione bancaria contestata [REDACTED] doveva ritenersi perfettamente in grado di comprendere il contenuto dei propri atti;
- che in ogni caso la [REDACTED] avrebbe con la scrittura in data 9/1/2008 di cui al documento n. 17 prodotto dalla [REDACTED] rinunciato al suo ipotetico diritto restitutorio;
- che in caso di donazione indiretta (quale la dazione in esame, disposta mentre la convenuta "si trovava in una situazione di grave difficoltà economica legata al

² In forza della norma transitoria contenuta nell'art. 58 co. 2° della medesima legge, entrata in vigore il 4/7/2009.

fatto che a sua attività imprenditoriale stava andando malissimo e la società [REDACTED] –della quale era amministratrice la (...) cognata dalla signora [REDACTED] (...)– rischiava il fallimento” ed utilizzata per pagare i creditori e rendere possibile la chiusura della società, doveva ritenersi) la forma dell’atto pubblico non sarebbe comunque richiesta;

- ed infine che trattavasi a tutto voler concedere di donazione remuneratoria “per compensare i servizi resi dalla Signora [REDACTED]”;

che disposto lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione ipotizzato dal giudice (per il quale cfr. i processi verbali delle udienze del 25/2 e 24/6/2009), quest’ultimo, ritenuta anche agli effetti dell’art. 187 co. 2° c.p.c. la sussistenza della questione preliminare relativa alla validità della donazione per difetto di forma, ha invitato le parti a precisare le conclusioni all’odierna udienza ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.;

RITENUTO

X che l’attribuzione patrimoniale in questione, la quale non può in alcun modo ritenersi –in assoluto per la sua ragguardevole entità ed in relativo per lo stato di quasi illiquidità in cui ha lasciato la donante (cfr., per una fotografia “aggiornata”, il documento attoreo n. 32)- di modico valore, ha integrato una vera e diretta donazione;

che infatti nel caso in esame ciò che risulta dai documenti è che la somma di € 200.000,00 fu trasferita –con operazione bancaria di bonifico- dal conto della [REDACTED] a quello (recante il n. [REDACTED]) intestato personalmente ad [REDACTED] rimanendo indifferente ai fini del decidere la destinazione che (come assai significativamente soltanto nel presente giudizio la convenuta ha dedotto, cfr. docc. 7 e 9 att.) la donataria ha poi protestato di aver impresso a tale provvista;

che invece, per potersi anche solo ipotizzare una donazione indiretta, la [REDACTED] avrebbe dovuto provvedere all’asserito ripianamento dei debiti del soggetto –oltretutto terzo (la [REDACTED])- indicato dalla [REDACTED] mediante propri diretti pagamenti dei

creditori, nei quali potesse scorgersi il contestuale intento pratico di beneficiare o comunque avvantaggiare l'odierna convenuta;

che pertanto la tesi sostenuta dalla [REDACTED], a prescindere dall'effettiva utilizzazione della somma in questione per assolvere ai pagamenti dei creditori della [REDACTED], appare infondata in fatto ed errata in diritto;

che infine la natura eventualmente remuneratoria della attribuzione patrimoniale in esame non dispensava in alcun modo le parti dalla forma solenne richiesta dal nostro ordinamento a pena di nullità per la responsabilizzazione del consenso del donante (come emerge *a contrario* dal combinato disposto degli artt. 782 e 783 cod. civ.);

RITENUTO ALTRESI'

che la presunta rinuncia ad ogni ragione credito restitutoria asseritamente contenuta nella scrittura di cui al documento n. 17 di parte convenuta, in quanto resa da soggetto che –come dimostrato documentalmente dall'attrice (cfr. docc. 22 – 28 att.)- si trovava nel 2008 in condizioni di ormai definitiva incapacità, deve essere incidentalmente ritenuta assolutamente invalida *sub specie* sia di nullità per difetto –ancora una volta- della forma idonea a consolidare la donazione, sia di annullabilità per incapacità della sua autrice (come tempestivamente eccepito dalla attrice stessa sin dalle pagine 15 – 16 della memoria del 25/3/2009);

RITENUTO PERTANTO

che la donazione di denaro avvenuta il 5/5/2006 va dichiarata, senza necessità di istruttoria alcuna, nulla per difetto di forma;

che conseguentemente la somma di € 200.000,00 che ne costituì l'oggetto deve essere restituita da [REDACTED] a [REDACTED] maggiorata –atteso l'evidente approfittamento da parte della convenuta delle condizioni di debolezza anche affettiva della anzianissima attrice e senza che l'ignoranza della necessità della forma pubblica (neppure eccepita) possa escludere la sua mala fede- degli interessi maturati dalla data del bonifico stesso sino alla restituzione effettiva (art. 2033 cod. civ.);

che non può invece esser riconosciuta la rivalutazione pure richiesta dall'attrice, trattandosi all'evidenza di un credito restitutorio di valuta;

che le domande proposte in via subordinata restano processualmente assorbite dall'accoglimento di quella svolta in via principale;

che [REDACTED] va infine condannata a rifondere alla [REDACTED] le spese del processo, da liquidarsi come da congrua *notula* prodotta,

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] quale amministratrice di sostegno di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con citazione notificata il 19/11/2008, ogni diversa istanza anche istruttoria disattesa o assorbita,

1. **dichiara nulla** la donazione della somma di € 200.000,00 effettuata da [REDACTED] ad [REDACTED] con bonifico bancario in data 5/5/2006;
2. **condanna** per l'effetto [REDACTED] a restituire a [REDACTED] la somma di cui al capo 1., maggiorata degli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 5/5/2006 sino all'effettivo pagamento;
3. **condanna infine** la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che **liquida** in € 787,63 per spese (non imponibili per € 508,00), € 2.994,00 per diritti ed € 5.750,00 per onorari, **oltre** al rimborso forfetario nella misura del 12,50% ai sensi dell'art. 14 della tariffa forense in materia civile nonché al C.p.a. ed all'I.v.a alle rispettive aliquote di legge su spese imponibili diritti ed onorari.

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Milano, il 10 novembre 2009

il Giudice

Guido Vannicelli

